(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

LETTERA CIRCOLARE n. 4/A

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Centrale Ispettivo

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

Al Comando del Corpo Permanente di <u>TRENTO</u>

All'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale CAPANNELLE

Oggetto: Interventi assistenziali a favore dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio, in quiescenza e per i loro familiari.

Di seguito alle precedenti circolari prot. 392/10/101/1 del 13 gennaio 2010 e 12/A del 19 dicembre 2017 concernenti l'oggetto, si comunica che, al fine di semplificare ulteriormente la lettura e l'interpretazione della circolare sui contributi assistenziali a favore del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (compreso quello cessato dal servizio) e delle loro famiglie, sono state apportate alcune modifiche alle stesse.

Nel confermare quanto già previsto dalle precedenti circolari riguardo le richieste di contributo periodico, si ribadisce che le istanze devono essere presentate dall'interessato a mano, a mezzo posta certificata o tramite raccomandata A.R., entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno presso le strutture di appartenenza (Uffici Centrali del Dipartimento, Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Comandi Provinciali) utilizzando l'apposita modulistica allegata corredata dalla prevista documentazione.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Si ritiene opportuno chiarire che, nei termini indicati nelle specifiche sezioni:

Il **RICHIEDENTE** è colui che ha titolo a presentare l'istanza per l'intervento assistenziale.

Il **BENEFICIARIO** è la persona il cui interesse è protetto dall'intervento assistenziale e che fa parte del nucleo familiare del richiedente.

Le domande presentate alla struttura di appartenenza dopo la scadenza prevista (31 maggio) non verranno accolte dall'Ente.

Le domande di intervento assistenziale dovranno essere trasmesse tempestivamente dalle strutture di appartenenza del dipendente tramite PEC all'ONA (PEC: opera.nazionale@pec.vigilfuoco.it) e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno¹ di ogni anno.

La Commissione Consultiva Permanente, aggiornata da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 330/2 del 04.05.2021 valuta singolarmente le istanze di contributo assistenziale pervenute.

La Commissione Consultiva Permanente, presieduta da un medico appartenente al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici del C.N.VV.F. valuta, caso per caso, e sulla base della documentazione sanitaria pervenuta e indicata negli allegati modelli, l'attribuzione alla corrispondente classe decrescente di gravità della patologia o di riduzione dell'autosufficienza (Classi "A", "B", "C", "D"), in relazione alla natura e al grado dell'infermità, alle conseguenze menomanti e alle ripercussioni negative sull'autonomia personale e sulle capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie della vita quotidiana e di relazione. La non ascrivibilità a nessuna delle classi innanzi citate comporterà la mancata concessione del contributo.

L'Opera Nazionale di Assistenza si riserva, in casi eccezionali e debitamente comprovati e motivati, di derogare ai criteri di cui alla presente circolare ogni qual volta lo richiederanno le circostanze, il buon senso e gli interessi statutariamente tutelati, trovando il solo limite rigoroso nel rispetto dei principi sostanziali costitutivi ed ispiratori della sua attività indicati nell'atto costitutivo e nello statuto. Le eventuali proposte da assumere in deroga, dovranno essere comunque trasmesse al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che dovrà assumere la decisione finale.

L'Ente si riserva, inoltre, di richiedere ogni ulteriore documentazione sanitaria, fiscale od anagrafica, che riterrà opportuna per l'istruzione delle pratiche.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Decesso

Il beneficiario del contributo è il dipendente in servizio o in quiescenza in continuità di servizio.

¹ Per gli eventi intervenuti dopo la prevista data di scadenza (31 maggio) e comprovati dalla documentazione allegata, la richiesta per la concessione del contributo dovrà essere comunque trasmessa a cura dell'Ufficio di appartenenza del dipendente con la massima tempestività.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Può richiedere il contributo l'erede che ha sostenuto le spese funebri con allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte degli altri aventi diritto, qualora presenti.

Il contributo per decesso può essere richiesto anche dal dipendente in servizio o in quiescenza in continuità di servizio per il decesso del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.

CONTRIBUTO RICHIESTO DAGLI AVENTI DIRITTO DEL **DIPENDENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO** DECEDUTO

Decesso del dipendente in servizio	€ 3.400,00
Decesso del dipendente in quiescenza	€ 2.125,00

Per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e convivente del dipendente VF deceduto, sarà erogata una somma aggiuntiva di €. 1.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO DAGLI AVENTI DIRITTO DEL **PERSONALE VOLONTARIO VF** DECEDUTO

Decesso del vigile volontario in servizio tecnico urgente	€ 3.400,00
---	------------

Per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e convivente del vigile volontario deceduto, viene erogata una somma aggiuntiva di € 1.000,00 euro.

CONTRIBUTO RICHIESTO DAL DIPENDENTE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA NEI SEGUENTI CASI:

Decesso del coniuge	€ 2.125,00
Decesso del figlio fiscalmente a carico e presente nello stato di famiglia del dipendente	€ 2.125,00

Le istanze devono essere presentate **entro e non oltre un anno** dalla data del decesso del familiare e/o del dipendente e devono essere corredate da:

- 1. Fattura delle spese funerarie sostenute in copia conforme, intestata al richiedente. La fattura deve essere corredata della marca da bollo di euro 2,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n.71.
- 2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla morte con fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- 3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia;
- **4. Attestazione del dirigente** per i casi di decesso del dipendente o del vigile volontario in attività esclusiva di soccorso tecnico urgente.
- **5. Codice IBAN** del richiedente, rilasciato dall'Istituto Bancario o Postale, con esclusione del libretto postale.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Precarie condizioni economiche

Il contributo è erogabile una tantum in favore dei dipendenti del C.N.VV.F. in servizio o in quiescenza in continuità di servizio, di vedove/i o di orfane/i di dipendenti VV.F. deceduti, che versino in comprovate condizioni di precarietà economica.

L'istanza di contributo straordinario deve essere corredata da:

- 1) Certificazione ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro;
- 2) Relazione dettagliata sui motivi che hanno spinto il richiedente a presentare domanda di contributo;
- 3) Copia conforme all'originale delle spese sostenute (finanziamenti, detrazioni di quote dallo stipendio, regolarizzazioni di posizioni debitorie verso terzi);
- 4) Codice IBAN del richiedente, rilasciato dall'Istituto Bancario o Postale, con esclusione del libretto postale.

La Commissione Consultiva Permanente valuta l'ammissibilità e l'importo del beneficio da erogare in base alla documentazione prodotta.

N.B. La concessione del contributo a favore di vedove/i sarà concesso a condizione che le/gli stesse/i non abbiano contratto nuovo matrimonio o siano conviventi o, comunque, abbiano formato un nuovo nucleo familiare con persone che non hanno alcun rapporto di parentela con il dipendente deceduto.

Riguardo i figli/e, il contributo sarà erogabile fino al compimento del 21° anno di età elevabile al 26° soltanto per gli studenti universitari.

Spese sanitarie per interventi chirurgici, degenze, cure, visite mediche specialistiche, esami di laboratorio ed indagini diagnostiche, presidi ortopedici e trasporto

L'Opera Nazionale di Assistenza, in casi di comprovata gravità e necessità, allo scopo di soddisfare i bisogni di assistenza sanitaria alla persona, provvede all'erogazione di contributi straordinari, a parziale copertura di spese sanitarie, per interventi chirurgici, degenze, cure, visite mediche specialistiche, esami di laboratorio ed indagini diagnostiche, presidi ortopedici, nonché per spese di viaggio e pernottamento, estese anche ad un accompagnatore.

Il contributo straordinario è emesso a favore del dipendente in servizio o in quiescenza in continuità di servizio, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico (finché il dipendente è in vita) per:

- a) spese mediche conseguenti a malattie acute o traumi con caratteristiche di gravità e indifferibilità dell'atto terapeutico, attestate da ricevute, fatture, scontrini fiscali, allegati ciascuno alla rispettiva prescrizione medica, riconducibili esclusivamente a struttura sanitaria pubblica o comunque accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali non è previsto il rimborso da parte del SSN;
- b) **spese non sanitarie di viaggio e pernottamento** connesse ai trattamenti assistenziali diagnostico-terapeutici di cui al punto a), debitamente documentate, anche estese ad un accompagnatore.

Il rimborso previsto è pari al 30% della somma totale sostenuta, fino al massimo rimborsabile di 6.000 euro.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Sono escluse dal rimborso:

- 1) le spese oggetto delle prestazioni garantite dalla polizza sanitaria stipulata dall'ONA a favore del personale del C.N.VV.F. e dei familiari che volontariamente vi aderiscono, ovvero garantite da altre coperture assicurative o tutele assistenziali;
- 2) le spese per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- 3) i ticket sanitari;
- 4) le spese di natura odontoiatrica (incluse le protesi odontoiatriche, fisse e mobili), le spese oculistiche relative ai presidi oculistici (occhiali e lenti corneali) ed otoiatriche relative agli apparecchi acustici;
- 5) i rimedi omeopatici, l'agopuntura, la fitoterapia, la chiropratica, l'osteopatia, i prodotti dietetici e altre cure della medicina complementare ("alternativa" o "non convenzionale"), le cure idropiniche, le irrigazioni e le cure inalatorie, insufflatorie e fangobalneoterapiche termali;
- 6) i trattamenti assistenziali diagnostico-terapeutici effettuati in regime privatistico o non riconducibili a caratteristiche di acuzie, gravità, indifferibilità e necessità per la tutela della salute.

Le istanze da inoltrare all'Opera Nazionale di Assistenza dovranno essere corredate da:

- **a)** copia conforme all'originale della documentazione sanitaria di spesa, corredata della rispettiva prescrizione medica;
- **b**) copia conforme all'originale della documentazione di spesa non sanitaria per degenza e trasporto, connessa a trattamenti assistenziali diagnostico-terapeutici, corredata della certificazione da cui si possa desumere la gravità, indifferibilità e necessità per la tutela della salute della spesa sostenuta.
- c) dichiarazione dell'interessato che attesti di non aver ottenuto alcun rimborso da parte di compagnie di assicurazione, di enti pubblici o privati.
- **d**) Codice IBAN del richiedente, rilasciato dall'Istituto Bancario o Postale, con l'esclusione del libretto postale.

L'Ente valuta l'ammissibilità e l'importo del beneficio da erogare e potrà considerare, in base alle disponibilità del bilancio e del reddito dell'intero nucleo familiare del richiedente, di derogare ai predetti criteri. Per i casi di particolare gravità e per ingenti spese documentate, il la richiesta di contributo sarà posta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il contributo sarà erogabile una sola volta per l'anno finanziario a cui si riferisce la presentazione dell'istanza.

Non potranno essere erogati nello stesso anno contributi a carattere straordinario e contributi a carattere periodico, ove riconducibili alla stessa persona e alla medesima patologia.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Adozione

L'Opera riconosce un contributo straordinario *una tantum* a favore dei dipendenti in servizio che abbiano affrontato spese per l'adozione di un minore.**Le spese sono rimborsabili fino ad un massimo di 5.000 euro.**

L' istanza deve essere corredata dal documento del Tribunale che attesti l'adozione.

La domanda di contributo potrà essere presentata **entro e non oltre un anno** dalla data dell'adozione stessa.

CONTRIBUTI PERIODICI

Al fine di soddisfare i bisogni di assistenza sanitaria permanente alla persona, l'Ente valuta l'entità del contributo sulla base della classe di gravità, in relazione a gravi patologie croniche e permanenti o agli esiti di grave infortunio, tenendo conto della necessità di trattamento continuo, della disabilità psico-fisica e del grado di compromissione dell'autonomia e della pienezza delle capacità funzionali della persona nella vita quotidiana e di relazione sociale.

Il contributo viene erogato annualmente, in funzione della categoria di appartenenza assegnata dalla Commissione Consultiva Permanente secondo classi decrescenti di gravità della patologia e di riduzione dell'autosufficienza (Classi "A", "B", "C", "D"), attribuite in relazione alla natura e al grado dell'infermità, alle conseguenze menomanti e alle ripercussioni negative sull'autonomia personale e sulla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie della vita quotidiana e di relazione.

Classe A	euro 2.500,00
Classe B	euro 1.800,00
Classe C	euro 1.100,00
Classe D	euro 500,00

La classe di gravità "D" viene specificamente attribuita ai malati oncologici che in esito al trattamento di una neoplasia maligna presentano la remissione completa di malattia, senza evidenza clinica, strumentale e di laboratorio di recidiva o di metastasi, in fase di follow-up oncologico debitamente documentata da parte degli specialisti oncologi clinici universitari, ospedalieri o ambulatoriali di struttura sanitaria pubblica o accreditata dal Sistema Sanitario Nazionale.

In caso di aggravamento della patologia già classificata in una delle suddette classi l'assistito può presentare all'Ente domanda di revisione della classificazione, suffragata da idonea documentazione sanitaria.

Può far domanda di contributo periodico:

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- 1. il dipendente in servizio, per il coniuge o i figli conviventi e fiscalmente a carico ai quali sia stata riconosciuta l'invalidità civile di grado non inferiore al 100%, o la condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).
- 2. il dipendente collocato in quiescenza in continuità di servizio, per se stesso, per il coniuge o i figli fiscalmente a carico ai quali sia stata riconosciuta l'invalidità civile di grado non inferiore al 100%, o la condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).

<u>Domande di contributo periodico presentate per la prima volta e domande di rinnovo rientranti nelle Classi B e C e D</u>

Documentazione da presentare:

- 1) Richiesta di contributo periodico redatta dal dipendente;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia storico anagrafico;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita del beneficiario disabile con allegato il documento d'identità, firmato e datato;
- 4) Scheda notizie con data e firma del richiedente:
- 5) Scheda sanitaria con timbro e firma del medico ASL (cosiddetto medico di medicina generale o medico di famiglia o medico di base);
- 6) Copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile o handicap (rilasciato dalle Aziende USL, dall'INPS o dall'autorità giudiziaria), completato dalla documentazione sanitaria;
- 7) Certificazione ISEE:
 - non superiore a 12.000 euro per nucleo familiare composto fino a 2 persone;
 - non superiore a 15.000 euro per nucleo familiare composto da 3 a 4 persone:
 - non superiore a 18.000 euro per nucleo familiare superiore a 4 persone:
- 8) Autocertificazione relativa alle varie indennità eventualmente percepite dal beneficiario disabile a vario titolo, comprensive di sussidi, rendite, indennità di accompagnamento e di frequenza;
- 9) Codice Iban, rilasciato dall'Istituto Bancario o Postale con l'esclusione del libretto postale;
- 10) Fotocopia del documento d'identità del richiedente.

CLASSE D

Per quanto riguarda la Classe D, occorre presentare la documentazione sopra indicata, integrata dalla cartella clinica/relazione sanitaria rilasciata dagli specialisti oncologi clinici universitari, ospedalieri o ambulatoriali ASL che hanno in cura il malato dalla quale si evince che la neoplasia maligna è stata trattata con esito apparentemente favorevole e in attuale follow-up oncologico.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Domande di rinnovo del contributo periodico rientranti nella fascia A

Documentazione da presentare:

- 1) Richiesta di contributo periodico redatta dal dipendente;
- 2) Autocertificazione di esistenza in vita del beneficiario disabile;
- 3) Fotocopia del documento d'identità del richiedente e del benificiario.

La domanda di contributo può essere presentata anche se supera il limite di reddito previsto dalla presente circolare solo per i casi gravi e dimostrabili, in tal caso la Commissione valuterà l'istanza anche considerando le condizioni economiche complessive dell'Ente e sottoporrà l'approvazione del contributo al Consiglio di Amministrazione.

Laddove, per tutte le categorie, il disabile abbia un aggravamento della patologia documentata dall'organo preposto, potrà presentare una domanda di aggravamento allegando la scheda sanitaria ed il nuovo verbale di invalidità civile o handicap, o la sentenza del Tribunale.

La presente circolare decorre dalla data di emanazione e **non assume carattere retroattivo** per le domande già inoltrate.

Copia della circolare e della modulistica allegata potranno essere consultati sul sito www.vigilfuoco.it.

Si raccomanda la più ampia diffusione della presente a tutto il personale del Corpo Nazionale.

IL PRESIDENTE GORELLI